



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. ~~434~~ del 06.10.2014

" L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Sentenza T.R.A.P. di Napoli n. 174/2011, Reg. Gen. 88/06; Giudizio promosso da D'Ambrosio Salvatore c/o Regione Campania; Riconoscimento debiti fuori bilancio - Cap. 160 collegato alla missione 08 - programma 01 - titolo 1 del Bilancio regionale 2014."

REG. GEN. n. 1164/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Pietro Foglia





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1164/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
431	06/10/2014	53	8	10

Oggetto:

"Legge Regionale 30 Aprile 2002 n. 7, Art. 47, Comma, 3 Lettera A) - Sentenza T.R.A.P. di Napoli n. 174/2011, Reg. Gen. n. 88/06;
Giudizio promosso da D'Ambrosio Salvatore c/o Regione Campania; Riconoscimento debito fuori bilancio - Cap. 160 collegato alla missione 08 - programma 01 - titolo 1 del Bilancio regionale 2014."

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : CB10A87525F8B4F97E846F26A8A7415DD2E3510F

Allegato nr. 1 : 06192045C4A9ADBF9466291158B8FCAE30F33AD7

Allegato nr. 2 : D9DD078A9DB54F983492C4AF72629291AD222B78

Allegato nr. 3 : 13FE56088D5F8002216DF96F4A9D1565E3A654BE

Allegato nr. 4 : 1F850B31B49ADF64C86E6D587B5D211474266AA5

Allegato nr. 5 : 351E62EE3831CD516756E3E4274E7469F4CAC90F

Allegato nr. 6 : 28AB19BB8DF2DB2DEC70C0742D2EA04A1CAFE665

Frontespizio Allegato : 1983CAA839B11ED5D38E9A31C8C5F536A0426D95

Consiglio Regionale della Campania

Data, 07/10/2014 - 13:06

Prot. Gen. 2014.0018923/A

Del. 13/10/2014 08 51 23

Da: CR A. SERDA



Pagina 1 di 1



Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim.

Direzione G.

53

8

55

13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 06/10/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1104/11

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

"Legge Regionale 30 Aprile 2002 n. 7, Art. 47, Comma, 3 Lettera A) - Sentenza T.R.A.P. di Napoli n. 174/2011, Reg. Gen. n. 88/06;

Giudizio promosso da D'Ambrosio Salvatore c/o Regione Campania; Riconoscimento debito fuori bilancio - Cap. 160 collegato alla missione 08 - programma 01 - titolo 1 del Bilancio regionale 2014."

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0018923/A

Del 13/10/2014 08 51 23

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso iscritto al Registro Generale n. 88/2006, notificato alla Regione Campania in data 07/06/2006 e rinotificato in data 23/01/2007, il Sig. D'Ambrosio Salvatore (c.f. DMBSVT40P18A431G) citava in giudizio la Regione Campania per il risarcimento dei danni causati alla sua proprietà, sita nel comune di Arpaia, da lavori di sistemazione della parte terminale del Vallone Pisciarriello, eseguiti dal Genio Civile di Benevento;
- b. che con Sentenza n. 174/2011 del 21/11/2011, depositata in cancelleria il 29/12/2011, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal Sig. D'Ambrosio Salvatore, condannando la Regione Campania al pagamento, in favore del menzionato ricorrente, della somma di € 709,08 oltre rivalutazione monetaria dalla data del 24/10/2000 fino alla data del 21/11/2011 e gli interessi legali fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.882,00, di cui € 297,00 per spese, € 1.885,00 per onorari ed € 1.700,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA sul dovuto, nonché della somma di € 3.150,00, oltre accessori, per spese e competenze liquidate in favore del C.T.U.;
- c. che l'Avvocatura Regionale - Settore Contenzioso Civile e Penale, ha trasmesso al Settore del Genio Civile di Benevento, il testo integrale della citata sentenza con nota prot. n. 292159 in data 24/04/2013;

RILEVATO

- a. che l'importo del danno da riconoscere ammonta a complessivi € 838,60 di cui € 709,08 per risarcimento danni, € 86,71 per rivalutazione monetaria dalla data 24/10/2000 fino alla decisione del 21/11/2011, € 42,81 per interessi legali così come liquidato in sentenza;
- b. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n. 174/2011 del T.R.A.P. di Napoli, ammontano complessivamente ad € 9.367,78 di cui:
 - € 3.585,00 per competenze e spese imponibili,
 - € 448,12 per spese generali (12.50%),
 - € 161,32 per CPA (4%),
 - € 922,78 per IVA nella misura del 22%
 - € 4.250,56 per spese non imponibili (art. 15/3 D.P.R. nr. 633/72);
- c. che tale debito, complessivamente pari ad € 10.206,38, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 174/2011 del 21/11/2011, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

CONSIDERATO:

- a. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 10.206,38, in esecuzione della sentenza n. 174/2011 del 21/11/2011 del T.R.A.P. di Napoli, occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- b. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione, devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito agli Uffici gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- e. che il Consiglio Regionale, con L.R. n. 3 del 16/01/2014, ha approvato il "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016"; pubblicata sul BURC n.4 del 17/01/2014;
- f. con Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014, il Consiglio Regionale ha approvato le "Disposizioni per la formazione del Bilancio Regionale annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2014", pubblicata sul BURC n.4 del 17/01/2014;
- g. che con Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- h. che nel bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1, della spesa, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla D.G.13 "Risorse Finanziarie" del Dipartimento 55 "Risorse finanziarie, umane e strumentali";
- i. che nel bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 09 - Programma 01 - Titolo 1, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002, di competenza della D.G. 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile" del Dipartimento 53 "Politiche Territoriali";
- j. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse, limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

k. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO:

a. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 10.206,38 così distinto:

€ 838,60 comprensivi di interessi legali dalla data della Sentenza fino al soddisfo, da riconoscere a favore del Sig. D'Ambrosio Salvatore (c.f.: DMBSVT40P18A431G);

€ 9.367,78 da riconoscere a favore dei procuratori antistatari avvocati Quirina Taddeo (cf: TDDQRN69E48F839J) e Pierpaolo Taddeo (c.f.TDDPPL70R14F839G) entrambi con studio in Cervinara (AV) – Via Macello,10;

b. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 09 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002, di competenza della D.G. 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile" del Dipartimento 53 "Politiche Territoriali" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 10.206,38, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della D.G.13 "Risorse Finanziarie" del Dipartimento 55 "Risorse finanziarie, umane e strumentali" ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello .PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
0124	20.03.1	110	1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01	1913
0160	09.01.1	110	1.09.99.01.000	05.3	4	1.09.01	1913

c. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;

d. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 10.206,38 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";

e. di poter demandare alla Direzione Generale 53-08, il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 10.206,38 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 09 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

f. che, allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

VISTO:

a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;

c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;

d. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;

e. la sentenza n. 174/2011 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;

f. fattura n. 4 del 23/07/2013 dell'Avv. Quirina Taddeo

g.fattura n. 16 del 23/07/2013 dell'Avv. Piepaolo Taddeo

h. la D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006;


Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 174/2011 notificata in data 16/04/2013 del T.R.A.P. di Napoli, la somma complessiva di € 10.206,38 (diecimiladuecentosei/38), così distinta:

1.1. € 838,60 da riconoscere a favore del Sig. D'Ambrosio, Salvatore (c.f. DMBSVT40P18A431G);

- 1.2.* € 9.367,78 da riconoscere a favore dei procuratori antistatari avv. Quirina Taddeo (cf: TDDQRN69E48F839J) e avv. Pierpaolo Taddeo (c.f.TDDPPL70R14F839G) entrambi con studio in Cervinara (AV) – Via Macello,10;
2. Di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente ai capitoli di spesa di seguito riportati:
 - 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio", riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 10.206,38 ;
 - 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 09 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002, di competenza della D.G. 08 Lavori Pubblici e Protezione Civile del Dipartimento 53 "Politiche Territoriali", incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 10.206,38;
4. Di demandare alla Direzione Generale 53-08 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 10.206,38 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 10.206,38 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di incaricare la Segreteria di Giunta per la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 7.1. Capo Dipartimento Politiche Territoriali – 53;
 - 7.2. Capo Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali – 55;
 - 7.3. Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – 08;
 - 7.4. Direzione Generale Risorse Finanziarie – 13;
 - 7.5. Avvocatura Regionale, anche ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità degli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
 - 7.6. Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29 L.R. n. 7/2002;
 - 7.7. UDCP 40 – Ufficio legislativo -U.O.D. Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;
 - 7.8. Alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	431	del	06/10/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53 55	8 13	10

OGGETTO :
*"Legge Regionale 30 Aprile 2002 n. 7, Art. 47, Comma, 3 Lettera A) - Sentenza T.R.A.P. di Napoli n. 174/2011, Reg. Gen. n. 88/06;
 Giudizio promosso da D'Ambrosio Salvatore c/o Regione Campania; Riconoscimento debito fuori bilancio - Cap. 160 collegato alla missione 08 - programma 01 - titolo 1 del Bilancio regionale 2014."*


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>06/10/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>07/10/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



IL DIRIGENTE
Annalisa De Simone



ALLEGATO A

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER IL LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 53 - 08 - 10
GENIO CIVILE DI BENEVENTO
Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
Prat. Adv.ra n. 1991/2006

La sottoscritta Dott.ssa Maria Rosaria Nista, nella qualità di Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei Creditori:

- D'Ambrosio Salvatore elettivamente domiciliato in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 180 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Cesàro;
- Avv. Quirina Taddeo con studio in Cervinara (AV), Via Macello, 10;
- Avv. Pierpaolo Taddeo con studio in Cervinara (AV), Via Macello, 10.

Oggetto della Spesa:

- Risarcimento danni, rivalutazione monetaria ed interessi legali in favore di D'Ambrosio Salvatore;
- Spese di giudizio: spese, diritti, onorari, spese generali, I.V.A e C.P.A, accessori, spese e competenze per il C.T.U. in favore dei difensori distrattari del ricorrente, Avv. Quirina Taddeo e Avv. Piepaolo Taddeo.

Tipologia del debito fuori bilancio:

- Sentenza T.R.A.P. di Napoli n. 174/2011 notificata in data 16/04/2013;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del giudizio intrapreso dal Sig. D'Ambrosio Salvatore contro la Regione Campania per ivi sentirla dichiarare responsabile dei danni causati alla sua proprietà, sita nel comune di Arpaia, confinante per un lato col Vallone Pisciarriello ove questo Genio Civile ha eseguito, in via d'urgenza, lavori di sistemazione della parte terminale di detto corso d'acqua e, per l'effetto, sentirla condannare:

1. alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi o, in mancanza, al pagamento di una somma pari al valore venale della parte di fondo abusivamente occupata;
2. al pagamento delle indennità ed al risarcimento dei danni conseguenti alla occupazione;
3. al ripristino sul ciglio della scarpata di opere di protezione (muretto o opere di recinzione);

4. alla messa in sicurezza della scarpata stessa;
5. alla regolarizzazione della costituita servitù di accesso, con la determinazione della relativa indennità;
6. al pagamento del risarcimento dei danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e delle spese di giudizio.

Tale debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i così detti "debiti involontari".

Tipi ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza T.R.A.P. di Napoli n. 174/2011 notificata in data 16/04/2013.
- Fattura n. 4 del 23/07/2013 dell'Avv. Quirina Taddeo
- Fattura n. 16 del 23/07/2013 dell'Avv. Piepaolo Taddeo
- Fattura n. 05/10 del 10/03/2010 del Dott.Ing. Antonio Mataluni
- Fattura n. 04/11 del 19/01/2011 del Dott.Ing. Antonio Mataluni

A) Risarcimento danni in favore di D'Ambrosio Salvatore

A.1- importo danni (mancato guadagno dall'inizio occupazione alla data Sentenza 24/10/2000 – 21/11/2011) quantificato con sentenza	€	709,08
A.2 - rivalutazione monetaria dal 24/10/2000 al 21/11/2011	€	<u>86,71</u>
in uno	€	795,79
A.3 – interessi legali dalla data della Sentenza fino al soddisfo (dal 21/11/2011 al 17/03/2014)	€	<u>42,81</u>
TOTALE A	€	838,60

B) Spese di giudizio in favore dell'Avv. Quirina Taddeo

B.1 - Diritti ed onorario come da sentenza ½ di 3.585,00 (1.700,00+1.885,00)	€	1.792,50
B.2 - Spese generali 12,50% su 1.792,50	€	224,06
B.3 – C.P.A. 4% su 2.016,56 (1.792,50+224,06)	€	80,66
B.4 – I.V.A. 22% su 2.097,22 (1.772,50+224,06+80,66)	€	461,39
B.5 – Spese esenti liquidate in sentenza ½ x 297,00	€	148,50
B.6 – Spese registrazione sentenza ½ x 211,86	€	105,93
B.7 – Diritti rilascio copie sentenza esecutiva ½ x 49,60	€	24,80
B.8 – Notifica sentenza ½ x 17,10	€	8,65
B.9 – Spese C.T.U liquidate in sentenza oltre accessori e spese	€	<u>1.837,40</u>
TOTALE B	€	4.683,89

C) Spese di giudizio in favore dell'Avv. Pierpaolo Taddeo		
C.1- Diritti ed onorario come da sentenza ½ di 3.585,00 (1.700,00+1.885,00)	€	1.792,50
C.2- Spese generali 12,50% su 1.792,50	€	224,06
C.3 - C.P.A 4% su 2.016,56 (1.792,50+224,06)	€	80,66
C.4 - I.V.A. 22% su 2.097,22 (1.772,50+224,06+80,66)	€	461,39
C.5 - Spese esenti liquidate in sentenza ½ x 297,00	€	148,50
C.6 - Spese registrazione sentenza ½ x 211,86	€	105,93
C.7 - Diritti rilascio copie sentenza esecutiva ½ x 49,60	€	24,80
C.8 - Notifica sentenza ½ x 17,10	€	8,65
C.9 - Spese C.T.U liquidate in sentenza oltre accessori e spese	€	1.837,40
TOTALE C	€	4.683,89

TOTALE A+B+C € 10.206,38

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

Sentenza T.R.A.P. di Napoli n. 174/2011 notificata in data 16/04/2013.

Fattura n. 4 del 23/07/2013 dell'Avv. Quirina Taddeo

Fattura n. 16 del 23/07/2013 dell'Avv. Piepaolo Taddeo


b. a tutt'oggi, non si è provveduto alla liquidazione delle somme di cui alla Sentenza T.R.A.P. di Napoli n. 174/2011.

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza T.R.A.P n. 174/2011
2. Fattura n. 4 del 23/07/2013
3. Fattura n. 16 del 23/07/2013
4. Fattura n. 05/10 del 10/03/2010 del Dott.Ing. Antonio Mataluni
5. Fattura n. 04/11 del 19/01/2011 del Dott.Ing. Antonio Mataluni

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Nista



Sulla scorta di quanto innanzi attestato, il sottoscritto


CHIEDE

il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002 e per l'importo complessivo di € 10.206,38.

Benevento, li 04/06/2014

Il Dirigente

Dott. Geol. Giuseppe Travia



AVVIA CONTROPARTE

T. A. N. N° 174/2011
REGISTRATO

R. G. n. 88/06
Cron. D. 607
Rep. n. 577
Est. dr. L. PICA
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella causa civile n. 88/2006 R. G., avente ad oggetto: "risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 17/10/2011 e vertente

T R A

D'Ambrosio Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Taddeo e dall'avv. Quirina Taddeo, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 180, presso lo studio dell'avv. Ernesto Cesaro, in forza di procura a margine del ricorso introduttivo CF: DMB SVT AOPABA/1319.

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale D'Onofrio, con il quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso CF: 80011990639

RESISTENTE

NONCHE'


Comune di Arpaia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Megna, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli, via Depretis n. 19, presso lo studio dell'avv. Pasquale Carlino, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione CF: 800032900626

CHIAMATO IN CAUSA




CONCLUSIONI

All'udienza dell'11.11.2010 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

Ricorrente: accoglimento del ricorso, vintè le spese con distrazione.



Handwritten signatures and notes.



1+L
1+L ATTRIBU
AW TRADITO
20-12-2012


Comune di Arpaia: rigetto delle domande, per la carenza di legittimazione passiva del comune, per nullità dell'atto di chiamata in causa, per infondatezza e per intervenuta prescrizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 7 giugno 2006 e rinotificato in data 23 gennaio 2007 ex art. 176 RD n. 1775/1933, D'Ambrosio Salvatore ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Regione Campania e ha esposto: di essere proprietario dei terreni meglio indicati in ricorso, siti nel Comune di Arpaia (Benevento), censiti in catasto terreni al fg. 3, part. 137, 138, 835, 835, confinanti per un lato con il Vallone PisciarIELLO; che il settore provinciale del Genio civile di Benevento ha progettato ed eseguito in via d'urgenza lavori di sistemazione della parte terminale di detto corso d'acqua, realizzando, in particolare, due vasche di decantazione delle acque e modificando lo stato dei luoghi esistente lungo il confine tra il fondo del ricorrente ed il Vallone PisciarIELLO; che, più precisamente, lungo il confine è stata creata una parete verticale a strapiombo, senza realizzare opere di protezione e/o recinzioni, onde scongiurare il pericolo di cadute; che all'inizio della seconda vasca, sul fondo dell'istante, è stata realizzata una rampa, utilizzata per l'esecuzione dei lavori e lasciata come accesso di servizio per permettere la manutenzione e la pulizia della vasca; che per la realizzazione di tali opere, gran parte del fondo è stata oggetto di occupazione, per un totale di mq 1269; che la palizzata di legno posta lungo il confine è stata divelta e non sostituita con altra recinzione. Tutto ciò premesso, D'AMBROSIO SALVATORE ha chiesto che questo giudice condanni parte convenuta alla immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi o, in mancanza, al pagamento di una somma pari al valore venale della parte di fondo abusivamente occupata, oltre che al pagamento delle indennità ed al risarcimento dei danni conseguenti alla occupazione, nonché al ripristino sull'argine della scarpata di opere di protezione (muretto o rete di recinzione), alla messa in sicurezza della scarpata, alla regolarizzazione della costituita servitù di accesso, con la determinazione della relativa indennità prevista per legge.

La Regione convenuta, costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione (per essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di edilizia ed urbanistica ovvero alla giurisdizione del giudice ordinario quelle in tema di occupazione cd. usurpativa), l'incompetenza del giudice adito (per essere funzionalmente competente il Tribunale di Benevento in ordine alla richiesta di messa in sicurezza del predio, da qualificare quale denuncia di danno temuto), la nullità della domanda (per essere stata genericamente indicata la *causa petendi*) e, quindi, la infondatezza delle pretese (per essere stata realizzata la prima vasca dal Comune di Arpaia nei primi anni '80, allorchè il D'Ambrosio neanche era proprietario del fondo; per non aver, comunque, il ricorrente dato prova di essere proprietario del fondo; per aver riguardato i lavori di realizzazione della seconda vasca, dichiarati indifferibili ed urgenti il 24.10.2000 e ultimati il 6.12.2000; solo parte delle particelle 835, 836 e 838 e per essersi svolti su aree di

[Handwritten signatures]



proprietà del Comune e del Demanio idrico ovvero con il consenso dei proprietari interessati; per mancanza di prova della preesistenza di opere a difesa dei terreni limitrofi; per rientrare la costituzione di una servitù di passaggio nella competenza del Comune di Arpaia).

Sulla scorta di siffatte prospettazioni, il ricorrente ha chiamato in causa il Comune di Arpaia, per sentire condannare anche il suddetto ente, in solido o per quanto di ragione, con atto notificato il 28.1.2008 e rinotificato il 3.10.2008, ex art. 176 RD n. 1775/1933.

Il Comune si è costituito, per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (per spettare alla Regione la manutenzione del corso d'acqua di cui è causa e, quindi, l'esecuzione delle opere a tutela dai rischi idrogeologici), la nullità dell'atto di chiamata in causa (per mancato rispetto del termine di comparizione e per la genericità della domanda, priva di qualsivoglia riferimento temporale), la infondatezza della pretesa e la intervenuta prescrizione.

Acquisita la prodotta documentazione, espletata ctu, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In punto di fatto, risulta dagli atti e dagli accertamenti tecnici compiuti in corso di causa (v. ctu e documenti, in atti) che:

- il ricorrente ha acquistato (in comunione legale dei beni) i terreni, catastalmente censiti nel NCT del Comune di Arpaia al fg. 3, part. 137 e 835 (cfr. visura catastale e atto di acquisto per notar Tribuzio del 6.5.1987), nonché, in comune e pro indiviso con D'Ambrosio Ciro, ciascuno per 500/1000, i terreni catastalmente censiti nel NCT del Comune di Arpaia al fg. 3, part. 138 e 836 (cfr. visura catastale e atto di acquisto per notar Tribuzio del 26.8.1987);
- che, a seguito di un nubifragio del 1985 e dello straripamento del Vallone Pisciarriello, è stata realizzata una prima vasca di sedimentazione, sul confine delle particelle 137 e 835 (cfr. la c.t.u. e le planimetrie in atti);
- che tale opera sarebbe stata effettuata dal Comune di Arpaia (cfr. la nota del responsabile del settore dei lavori pubblici dell'ufficio tecnico comunale del 18.12.2002, prodotta come doc. n. 21 dalla Regione Campania);
- che, a seguito di abbondanti piogge tra settembre ed ottobre del 2000, la Regione Campania – Settore provinciale del Genio civile di Benevento ha dichiarato in data 24.10.2000 urgenti ed indifferibili i lavori di sistemazione della parte terminale di detto corso d'acqua e di realizzazione di una seconda vasca di decantazione delle acque (cfr. gli atti allegati alla c.t.u. e versati nella produzione della Regione convenuta);


Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom of the page.

- che, appaltati i lavori alla Partenio Costruzioni s.r.l., è stata effettivamente realizzata entro il dicembre del 2000 una vasca di m. 45x20, ubicata a monte della prima, con gabbionate metalliche disposte a file su più livelli, sul confine delle particelle 835, 836 e 138, ed è stata realizzata una rampa, utilizzata per l'esecuzione dei lavori e lasciata come accesso di servizio per permettere la manutenzione e la pulizia della vasca, al confine della particella 835 (cfr. la c.t.u. e le planimetrie in atti);
- che la superficie delle suddette particelle occupata dalle vasche è risultata complessivamente pari a mq. 1.047,55, di cui mq. 555,87 occupati dalla prima e mq. 491,68 dalla seconda (cfr. il rilievo topografico e la mappa allegata come doc. 12 alla c.t.u.).

2) Infondata è l'eccezione di nullità della citazione, in quanto la sia pur sintetica (quanto ai riferimenti temporali) e generica (quanto alle ragioni poste a fondamento delle domande) esposizione dei fatti contenuta in ricorso ha, comunque, ampiamente consentito ai resistenti di prendere posizione in ordine ai fatti controversi e consente di qualificare le domande spiegate come volte ad ottenere tutela petitoria (la riduzione in pristino e/o l'indennizzo e/o la messa in sicurezza), risarcitoria (la rifusione dei danni) e la determinazione dell'indennizzo previa la costituzione coattiva di una servitù di passaggio.

Del pari infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa, per il mancato rispetto del termine di comparizione, in quanto a seguito della costituzione del Comune il g.d. ha fissato una nuova udienza nel rispetto dei termini (cfr. il verbale dell'udienza del 15.1.2009).

3) In ordine alle domande qualificabili come petitorie e risarcitorie, nessun dubbio può sussistere sulla competenza di questo T.R.A.P., stante il chiaro tenore di cui all'art. 140 lett. e), RD n. 1775/1933, che attribuisce a questo giudice la cognizione in merito alle controversie per risarcimento dei danni *"dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del l.u. 25.7.1904 n. 523"*, e, soprattutto, quello di cui all'art. 140 lett. d), RD n. 1775/1933, che devolve a questo giudice la cognizione in merito alle *"controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi"* in conseguenza dell'esecuzione di opere idrauliche, considerato che tale formula, ampia ed omnicomprensiva, è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che non consenta di distinguere tra occupazioni legittime ed occupazioni *sine titulo*, onde ricomprende sia le domande aventi ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione a fini di espropriazione o di asservimento, sia quelle aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da occupazioni illegittime poste in essere per la realizzazione di opere idrauliche. Nel caso in esame, poi, non è contestato ed emerge comunque con certezza dagli atti che l'occupazione di cui si discute è stata posta in essere per la realizzazione di un'opera idraulica (la sistemazione della parte terminale di un



corso d'acqua, realizzando due vasche di decantazione delle acque), onde nessun dubbio può sorgere circa la competenza di questo giudice specializzato.

Né può giudicarsi un'azione di nunciazione, quella volta ad ottenere il ripristino sull'argine della scarpata di opere di protezione (muretto o rete di recinzione) e la messa in sicurezza della scarpata. Trattasi, invero, non già di un'azione possessoria, devoluta ex art. 141 RD n. 1775/1933 al giudice ordinario, quanto piuttosto di un'azione riparatoria ovvero dell'azione di merito (cd. petitoria), in relazione alla quale potrebbe semmai profilarsi la competenza del T.S.A.P. ex art. 143 RD n. 1775/1933, questione che però non è stata sollevata.


4) Avuto riguardo alle contestazioni in ordine alla sussistenza della legittimazione attorea, va osservato quanto segue.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie l'attore si è qualificato proprietario, ossia astrattamente titolare del diritto ad agire in via petitoria e del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

La concreta identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che effettivamente va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

Per quanto riguarda le pretese conseguenti alla realizzazione della prima vasca (risalente ai primi anni '80, ossia in epoca successiva al nubifragio del 1985), risulta dagli atti che il ricorrente è divenuto proprietario delle particelle 137 e 835 solo a far data dal 6.5.1987, ossia dopo l'occupazione, per cui la domanda va rigettata, non potendosi escludere che l'occupazione sia stata consentita dal precedente proprietario ovvero che l'espropriazione sia legittimamente avvenuta in suo danno, il che, anzi, è verosimile ritenere sulla scorta del titolo di provenienza, dal quale infatti risulta che la differenza tra la superficie catastale (are 20,45) e quella reale (are 16,48), pari a mq. 447, è costituita proprio da quella parte di terreno che <<è stata espropriata dal comune di Arpaia per la costruzione della fogna sul vallone Pisciarrello>> (cfr. pag. 3 dell'atto di acquisto per notar Tribuzio del 6.5.1987). Al di là dell'imprecisione in ordine alla descrizione dell'opera pubblica, sta di fatto che il notaio rogante pare riferirsi proprio a quella di cui è causa, stante la coincidenza dell'ente espropriante (il Comune di Arpaia) e dell'estensione del terreno espropriato (circa mq. 500).

Per quanto riguarda i danni e le pretese conseguenti alla realizzazione della seconda vasca (risalente al 2000), risulta dagli atti che il ricorrente è proprietario (in comunione legale dei beni, a quanto pare) delle particelle 137 e 835 e comproprietario con D'Ambrosio Ciro, ciascuno per 500/1000, delle particelle 138 e 836, per cui è legittimato a spiegare le azioni in difesa anche del bene comune (cfr. Cass. 18.4.1987 n. 3875; 8.8.1990 n. 8884; 12.4.1999 n. 3574; 3.8.2001 n. 10739; 10.5.2002 n. 6697; 13.1.2011 n. 685, etc.) e a far valere le pretese risarcitorie concernenti sia le particelle proprie, sia (pro quota) quelle comuni.



Avuto riguardo alla domanda volta alla cd. regolarizzazione della servitù coattiva di accesso, con la determinazione della relativa indennità prevista per legge, va osservato che tale domanda non può ovviamente provenire dal proprietario del fondo destinato a divenire servente e che, piuttosto, va proposta dal proprietario del fondo destinato a divenire dominante in danno dei comproprietari di quello servente (cfr. Cass. n. 250/1976). In altri termini, è noto che il verificarsi dei presupposti di fatto che rendono *ex lege* necessaria la costituzione di una servitù coattiva non è di per sé sufficiente a che la servitù venga ad esistenza, essendo per contro a tal fine necessario che venga posto in essere un apposito atto costitutivo (negoziale, amministrativo, giudiziale), volto a dar vita alla servitù in attuazione del precetto legislativo. Ne deriva che, fino a quando l'atto in questione non venga compiuto, la servitù non sussiste e che il comportamento del soggetto che eventualmente inizi ad esercitarla, senza il necessario titolo costitutivo, deve reputarsi illegittimo (e, come tale, potrebbe dare diritto al risarcimento dei danni che ne siano derivati), ancorchè sussistano tutti i presupposti di fatto contemplati dalla legge.


Ne consegue che, nella specie, la domanda volta alla costituzione della servitù coattiva di accesso, con la determinazione della relativa indennità prevista per legge, va giudicata inammissibile, non essendo stata proposta, in via riconvenzionale, dal proprietario del fondo destinato a divenire dominante e non essendo proponibile da parte del (con)titolare del fondo destinato a divenire servente.

Ovviamente, nell'ambito della domanda volta a conseguire il risarcimento di tutti i danni conseguiti alla realizzazione delle opere, ivi inclusa la rampa di accesso, va ricompresa anche la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni (pro quota), che siano derivati al ricorrente dall'illegittimo esercizio, nelle more, della servitù di passaggio.

5) In ordine alla legittimazione passiva, la cui sussistenza è, sotto diversi profili, contestata dai resistenti costituitisi in giudizio, va osservato quanto segue.

Avuto riguardo sia all'azione per cd. dire petitoria, sia a quella risarcitoria, nessun dubbio può sussistere sul fatto che solo la Regione Campania sia stata legittimamente chiamata in causa, quantomeno in relazione alle opere realizzate nel 2000.

Invero, nel caso in esame il ricorrente si duole della asserita illiceità dell'occupazione e dall'asservimento di fatto del bene occupato, a sua volta determinato dalla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, per cui ben può, in prima approssimazione, individuarsi come soggetto alla rivendica e responsabile del danno l'ente committente dei lavori, che è anche il soggetto cui è, per legge, demandata appunto la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, oltre che la polizia delle acque e la gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici, nonché l'assunzione di ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela del corso d'acqua di cui è causa, che è (come risulta



incontroverso tra le parti) un corso d'acqua naturale e che, pertanto, fa parte del demanio statale (art. 822 c.c.), atteso il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche.

6) Venendo al merito delle domande, va osservato quanto segue.


In punto di fatto, risulta dagli atti che effettivamente tra il 24 ottobre 2000 (cfr. il verbale di consegna dei lavori all'appaltatrice) ed il 6 dicembre del 2000 (cfr. il certificato di ultimazione dei lavori) è stata realizzata, su parte dei fondi attorei e, precisamente, sul confine delle particelle 835, 836 e 138, una vasca di decantazione di m. 45x20, con gabbionate metalliche disposte a file su più livelli, e che è stata realizzata una rampa di m. 4x65, sulla particella 835, utilizzata per l'esecuzione dei lavori e lasciata come accesso di servizio per permettere la manutenzione e la pulizia della vasca (cfr. la c.t.u.).

E' stato accertato che la superficie delle suddette particelle occupata dalla vasca è risultata pari a mq. 491,68 e che quella occupata dalla rampa è pari a mq. 260 (cfr. il rilievo topografico, le mappe, i progetti e le foto allegate alla c.t.u.).

E' incontroverso che nessun provvedimento ablatorio è finora intervenuto e che, nonostante quanto indicato nella relazione finale redatta dal direttore dei lavori (cfr. il documento allegato 17 alla produzione della Regione resistente), non vi è mai stata una cessione bonaria dei suoli a titolo gratuito.

a) Tanto premesso, la domanda spiegata in via principale dal ricorrente e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, volta ad ottenere la riduzione in pristino è meritevole di accoglimento, a nulla rilevando che il c.t.u. abbia genericamente ritenuto che non sarebbe possibile ripristinare lo stato dei luoghi antecedente ai lavori (sic).

In punto di diritto, infatti, va osservato che, alla stregua dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'istituto pretorio della cd. occupazione acquisitiva è in contrasto con la Convenzione europea e che, pertanto, non può godere di cittadinanza nel nostro ordinamento (cfr., *amplius*, la ben nota sentenza CEDU 30.5.2000, Belvedere Alberghiera s.r.l. contro Italia). E' noto, altresì, che a tale indirizzo si è ormai conformata la nostra giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo Cons. Stato 2.9.2011 n. 4970), secondo cui – in caso di inerzia da parte dell'Amministrazione nell'acquisire legittimamente i beni, facendo uso dei mezzi giuridici a sua disposizione – va disposta la restituzione del fondo e la riduzione in pristino. D'altronde, l'accoglimento dell'istanza di restituzione del terreno presuppone sostanzialmente il riscontro dell'insussistenza di quei medesimi presupposti oggi posti a fondamento della cd. acquisizione sanante (ossia, oltre all'irreversibilità della trasformazione delle aree occupate, la permanenza e l'attualità dell'interesse della Pubblica Amministrazione alla utilizzazione delle opere) (cfr. Cass. 31.5.2011 n. 11963), per cui è agevole concludere che nella specie la domanda principale svolta da parte attrice (che invoca la restituzione del bene abusivamente occupato e la riduzione in pristino) va senz'altro accolta, proprio in quanto la Regione non si è avvalsa (e neanche ha allegato di volersi



avvalere), né, a suo tempo, delle previsioni di cui all'art. 43 del testo unico sulle espropriazioni, né ora di quelle di cui all'art. 42-bis del testo unico sulle espropriazioni, contenente la nuova disciplina dell'istituto dell'acquisizione sanante, introdotto dall'art. 34 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, recante norme per la stabilizzazione finanziaria e convertito con legge del 15 luglio 2011 n. 111 (disciplina espressamente dichiarata applicabile anche ai fatti anteriori alla entrata in vigore del decreto legge).


b) Va, altresì, accolta la domanda risarcitoria, ovviamente limitatamente ai danni derivanti dalla mancata utilizzazione del bene (o del corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l'inizio dell'occupazione e l'attualità.

Invero, la lesione subita dalla parte ricorrente è consistita in una compressione delle facoltà di godimento del bene. Si tratta, come ritenuto dalla opinione prevalente, di un illecito a carattere permanente, che ha cominciato a consumarsi al momento della occupazione (24.10.2000).

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, questo può essere equitativamente liquidato, mediante commisurazione ai cosiddetti frutti civili, ovvero agli interessi legali, per ogni anno di occupazione, calcolati sul valore venale delle superfici occupate, essendo mancata la prova di un maggior o di un minor danno (cfr. Cass. 25.2.1986 n. 1196; 5.5.2005 n. 9361).

All'uopo, va considerato che dal certificato di destinazione urbanistica datato 16.11.2009 (*all. n. 13 alla relazione del c.t.u.*), si evince che secondo il P.R.G. vigente le particelle di cui è causa risultano avere destinazione agricola semplice (definita zona "E1"), ricadono nel Piano Territoriale paesistico del massiccio del Taburno con destinazione di zona R.U.A. e ricadono in parte in zona a rischio idraulico e in parte in zona a rischio frana. Va, altresì, considerato che, dalle indagini di mercato svolte dal c.t.u., è emerso che il valore del terreno agricolo, determinato per comparazione sulla base dei valori riscontrati nel mercato fondiario locale (Comune di Arpaia), varia da € 5,00 a € 10,00 al mq., in funzione della posizione, e che quello del terreno agricolo della zona varia da € 4,00 a € 6,00 al mq., e che, appunto, tenuto conto dell'ubicazione del fondo *de quo*, può assumersi per questo come valore unitario medio quello pari ad € 5,00 al mq., valore oltretutto in linea con quello del prezzo a mq. pagato dal ricorrente nel 1987 (€ 3,61 al mq., rivalutato all'attualità).

Va considerato, pertanto, che il valore di € 5,00/mq. moltiplicato per la superficie complessiva occupata dalla vasca (mq. 491,68), come correttamente computata dal c.t.u., dà luogo ad un valore venale del terreno pari ad € 2.458,40; del pari, il valore di € 5,00/mq. moltiplicato per la superficie complessiva occupata dalla rampa (mq. 260,00), come correttamente computata dal c.t.u., dà luogo ad un valore venale del terreno pari ad € 1.300,00, per cui complessivamente il valore venale del terreno va stimato pari ad € 3.758,40.



Pertanto, tenuto conto della durata dell'occupazione illegittima (24.10.2000-21.11.2011) e della quota del terreno di pertinenza del ricorrente (che stimasi pari a 2/3 del tutto), il danno sarà pari, all'attualità, a complessivi € 709,08 (ossia 2/3 di € 1.063,63) secondo il seguente prospetto:

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
24-10-2000	31-12-2000	2.5%	68	€ 3.758,40	€ 17,46
01-01-2001	31-12-2001	3.5%	365	€ 3.758,40	€ 131,54
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 3.758,40	€ 112,75
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 3.758,40	€ 112,75
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 3.758,40	€ 93,96
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 3.758,40	€ 93,96
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 3.758,40	€ 93,96
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 3.758,40	€ 93,96
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 3.758,40	€ 112,75
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 3.758,40	€ 112,75
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 3.758,40	€ 37,58
01-01-2011	21-11-2011	1.5%	325	€ 3.758,40	€ 50,20
Totale interessi (S.E.O.):					€ 1.063,63

Su detto importo, conformemente all'insegnamento della S.C., vanno calcolati dalla scadenza di ogni singola annualità la rivalutazione monetaria (in base agli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi) fino alla data della presente decisione, nonché gli interessi legali, computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno (cfr. Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712; 25.2.2009 n. 4587), fino al soddisfo.


Al pagamento del suddetto importo va, pertanto, condannata la Regione Campania.

7) Le spese tra il ricorrente ed la Regione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Le spese tra il ricorrente ed il Comune vanno dichiarate compensate, per evidenti ragioni di equità.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando nella causa promossa da D'AMBROSIO SALVATORE avverso la Regione Campania e il Comune di Arpaia,




disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di rivendica spiegata in via principale dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la Regione Campania alla restituzione dei fondi occupati ed alla riduzione in pristino;
- 2) accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per l'occupazione illegittima della quota parte dei fondi di sua proprietà meglio descritti in motivazione dal 24.10.2000 fino all'attualità, che liquida unitariamente in € 709,08, oltre rivalutazione monetaria (in base agli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi) dalla scadenza di ogni singola annualità, come precisato in motivazione, fino alla data della presente decisione ed interessi legali, computati sulla somma originaria, rivalutata anno per anno, fino al soddisfo;
- 3) dichiara inammissibili e, comunque, rigetta le domande spiegate in danno del Comune di Arpaia e le altre domande;
- 4) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei difensori distrattari del ricorrente, che liquida in complessive € 3.882,00, di cui € 297,00 per spese, € 1.700,00 per diritti, € 1.885,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché della somma di € 3.150,00, oltre accessori, per spese e competenze liquidate in favore del c.t.u.;
- 5) dichiara compensate le spese di lite tra il ricorrente ed il Comune di Arpaia.


Così deciso a Napoli il 21.11.2011

IL GIUDICE ESTENSORE


Il Funzionario Giudiziario
Gallozza Enrico



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 29 DIC. 2011
IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(ENRICO GALLOZZA)



Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli I Att. Gi. Prov. e Acumande L. 11.03.2011	
Cod. Trib. di Napoli	
109 T	168,00
459 T	43,86
964 T	
TOTALE	211,86
Registrato il	5.6.12
NE 9230	
Att. Giud. Att.	
a debito €	
Richiesta Cancelleria	

Il Cancelliere

F.E.
3.10.2012

Notif. est. sent
in data 15/10/2012
Napoli, 4/11/2012
M@

Coma. ...
siano ...
esecutive ...
di data ...
Forza ...
legalmente ...


La presente copia conferma al suo originale ed in
forma esecutiva si rilasciava richiesta del Sig. Avv.

TADDEO
procuratore di D'AVOLAROSSO SALVATORE

Napoli, 24 DIC. 2012

Handwritten signature

La presente copia composta di 10 fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 24 DIC. 2012
Napoli, 24 DIC. 2012



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avvocato Pierpaolo Taddeo, domiciliato presso lo studio in Cervinara alla Via Macello n.10, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Avellino, autorizzato ai sensi e per gli effetti della L. n. 53/94 ad eseguire le notificazioni in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 24.05.2012 n.216E, ho notificato, ad ogni effetto e conseguenza di legge, per conto di D'Ambrosio Salvatore, l'antescritta sentenza n. 174/11 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli del 21.11.2011, depositata in Cancelleria il 29.12.2011, vidimato dall'Ufficio Postale di Cervinara, previa iscrizione al num. cron. 78 nel registro ritualmente vidimato e conservato dal sottoscritto, ai seguenti destinatari:

1)-REGIONE CAMPANIA, in persona del suo Presidente della Giunta Regionale in carica, legale rappr.te p.t., con sede alla Via Santa Lucia n.81, Napoli, mediante ivi spedizione di copia conforme al suo originale in plico racc. a.r. n.764926165785, dall'Ufficio Postale di Cervinara in data corrispondente a quella del timbro postale

Cervinara, li 22.04.2013

avv. Pierpaolo Taddeo

Timbro di vidimazione dell'Ufficio ai sensi dell'art.3 lett. B) L. 21 gennaio 1994 n.53 previa verifica di conformità delle copie all'originale



STUDIO LEGALE

QUIRINA TADDEO

83012 CERVINARA (Av) - Via Macello -10 - Tel. e Fax 0824/836176

C.F.: TDDQRN69E48F839J - P.I.: 02346460641

07/11/2013

Dott. SSA NISTA

Fattura n.4 del 23.07.2013

Spett.le Regione Campania
in persona suo legale rappr. p.t.
P.IVA 03516070632
Via S. Lucia n.81
80132 Napoli

IL DIRIGENTE D'UFFICIO
Dott. Gebl. Giuseppe Trevis

Per saldo pagamento sentenza 174/2011 TRAP Napoli relativa al giudizio D'Ambrosio Salvatore c/ Regione Campania, del 21.11.11 depositata in cancelleria in data 29.12.11.

Modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: c/c intestato ad avv. Quirina Taddeo, presso Banco di Napoli, Agenzia di Cervinara, codice IBAN: IT44C0101075720000066000170.

La presente avrà valore liberatorio a pagamento avvenuto.

PRESTAZIONI SOSTENUTE	
Per diritti e onorari liquidati in sentenza	1.792,50
Per spese generali al 12,5%	224,06
Per C.P.A. 4%	80,66
Per IVA al 21%	440,41
Per spese esenti liquidate in sentenza	148,50
Per spese registrazione sentenza	105,93
Per costo diritti rilascio copie esecutive sentenza	24,80
Per costo notifica sentenza	8,55
Per spese di CTU	1.837,40
A detrarre ritenuta d'acconto	-403,31
TOTALE DA PAGARE	4.259,51

Avv. Quirina Taddeo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0698843 10/10/2013 15,54

Mittente : TADDEO AVV. QUIRINA

Assegnatario : Settore prov.le del Genio Civile - Benevento -

Classifica : 15.1.13. Fascicolo : 13 del 2013



STUDIO LEGALE

AVV. PIERPAOLO TADDEO

83012 CERVINARA (Av) - Via Macello 10- Tel. e Fax 0824/836176
C.F.: TDDPPL70R14F839G - P.I.: 02135220644

J. Taddeo N. STA

Fattura n.16 del 23.07.2013

Spett.le Regione Campania
in persona suo legale rappr. p.t.
P.IVA 03516070632
Via S. Lucia n.81
80132 Napoli

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Geol. Giuseppe Trovati

Per saldo pagamento sentenza 174/2011 TRAP Napoli relativa al giudizio D'Ambrosio Salvatore c/ Regione Campania, del 21.11.11 depositata in cancelleria in data 29.12.11.

Modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: c/c intestato ad avv. Pierpaolo Taddeo, presso Banco di Napoli, Agenzia di Cervinara, codice IBAN: IT98Y0101075720000046000255.

La presente avrà valore liberatorio a pagamento avvenuto.

PRESTAZIONI SOSTENUTE	
Per diritti e onorari liquidati in sentenza	1.792,50
Per spese generali al 12,5%	224,06
Per C.P.A. 4%	80,66
Per IVA al 21%	440,41
Per spese esenti liquidate in sentenza	148,50
Per spese registrazione sentenza	105,93
Per costo diritti rilascio copie esecutive sentenza	24,80
Per costo notifica sentenza	8,55
Per spese di CTU	1.837,40
A detrarre ritenuta d'acconto	-403,31
TOTALE DA PAGARE	4.259,51

Avv. Pierpaolo Taddeo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0698841 10/10/2013 15,53

Mittente : TADDEO AVV. PIERPAOLO

Assegnatario : Settore prov. Ia del Genio Civile - Benevento -

Classifica : 15.1.19. Fascicolo : 13 del 2010




Dott. Ing. Antonio MATALUNI
Via Fizzo, n. snc - tel. 0824/835870
82016 MONTESARCHIO (BN)
C. F. MTL NTN 65A27 F636D
P.IVA 01227010624

Egr.
Sig. D'Ambrosio Salvatore
Via S. Maria del Gioco, 2
82011 Arpaia (BN)
C.F. n. DMBSVT40P18A431G

Fattura n. 05/10 del 10/03/2010

Oggetto: Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/ Corte di Appello di Napoli
Consulenza tecnica di C.T.U. - D'Ambrosio Salvatore c/ Regione Campania+1
R.G. n. 88/2006

Compenso	€.	1.900,00
CNPAIA	2% €.	38,00
Imponibile IVA	€.	1.938,00
IVA	20% €.	387,60
Totale fattura	€.	2.325,60
Spese documentate esenti art. 15 DPR 633/72	€.	800,00
Totale	€.	3.125,60



Dott. Ing. Antonio MATALUNI
Via Fizzo, n. snc - tel. 0824/835870
82016 MONTESARCHIO (BN)
C. F. MTL NTN 65A27 F636D
P.IVA 01227010624

Egr.
Sig. D'Ambrosio Salvatore
Via S. Maria del Gioco, 2
82011 Arpaia (BN)
C.F. n. DMBSVT40P18A431G

Fattura n. 04/11 del 19/01/2011

Oggetto: Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/ Corte di Appello di Napoli
Supplemento di C.T.U. - D'Ambrosio Salvatore c/ Regione Campania+1
R.G. n. 88/2006

Compenso	€.	400,00
CNPAIA	4% €.	16,00
Imponibile IVA	€.	416,00
IVA	20% €.	83,20
Totale fattura	€.	499,20
Spese documentate esenti art. 15 DPR 633/72	€.	50,00
Totale	€.	549,20



Salvatore Papato

Papato